

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2026**  
**158/2026/R/GAS**

**SECONDA DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ, RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1385<sup>a</sup> riunione del 5 maggio 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com), relativa all’adozione del nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per le valutazioni di impegni e successive modifiche e integrazioni e i relativi allegati;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 463/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 463/2020/R/gas), recante “Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per gli anni 2020-2025, in materia di regolazione premi-penalità del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 130/2024/E/gas, recante “Approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2025, 195/2024/E/gas, recante “Approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio”;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 532/2025/R/gas), recante “Proroga del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe

dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (TUDG), per gli anni 2026 e 2027”;

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2026, 90/2026/R/gas, recante “Prima determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2023”;
- le comunicazioni della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità (di seguito: Direzione DSME) del 13 aprile 2026 recanti le risultanze istruttorie relative ai premi e alle penalità 2023 per le società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. (prot. Autorità 26956), AP RETI GAS NORD OVEST S.p.A. (prot. Autorità 26971), AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A. (prot. Autorità 26976), IRETI S.p.A. (prot. Autorità 26981), ITALGAS RETI S.p.A. (prot. Autorità 26987), JULIA RETE Società Unipersonale (prot. Autorità 26988), POMILIA RETI GAS S.r.l. (prot. Autorità 26972), RETIPIU’ S.p.A. (prot. Autorità 26973), (di seguito comunicazioni delle risultanze istruttorie del 13 aprile 2026);
- la comunicazione della società RetiPiù S.r.l. del 16 aprile 2026 (prot. Autorità 28293 di pari data) con cui la società ha condiviso i contenuti delle risultanze istruttorie di cui al precedente alinea.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 40 della RQDG contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
  - i premi e le penalità derivanti dall’applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati con riferimento a ciascun impianto di distribuzione del gas naturale;
  - a decorrere dal 1° gennaio 2020, il sistema incentivante i recuperi di sicurezza si applica a tutte le imprese distributrici di gas naturale, comprese quelle che, alla data del 31 dicembre 2019, gestiscono impianti di distribuzione con meno di 1.000 clienti finali;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 41 e 42 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
  - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall’Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e livelli tendenziali, di cui al comma 42.6 della RQDG);
  - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall’Autorità;
- in particolare:
  - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende:
    - 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di

- gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale;
- il valore della componente odorizzazione dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 41.1 della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal rapporto tra il numero di punti di riconsegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2019 e il numero di quelli ammodernati a partire dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre dell'anno per cui si riconoscono i premi;
  - l'articolo 45 della RQDG fissa le disposizioni in materia di riduzione e annullamento dei premi e, in particolare, prevede che:
    - (comma 45.1) in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell'anno di riferimento  $t$  sull'impianto di distribuzione  $j$ , i premi di cui al comma 41.1 (componente odorizzazione) e i premi di cui al comma 42.8 (componente dispersione), siano ridotti del 50%;
    - (commi 45.2 e 45.3) l'impresa distributrice, in caso di due o più incidenti da gas combustibile accaduti nell'anno di riferimento  $t$  sull'impianto di distribuzione  $j$ , perda il diritto a riscuotere per il suddetto impianto e anno di riferimento i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 45.3, nel caso in cui l'incidente sia stato provocato da una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che l'impresa distributrice sia in grado di documentarlo;
    - (comma 45.4) l'impresa distributrice, in caso di odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente in materia, accertata da un controllo della qualità del gas effettuato dall'Autorità nell'anno di riferimento  $t$  sull'impianto di distribuzione  $j$ , perda per l'anno di riferimento il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
    - (comma 45.5) l'impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione  $j$  il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all'Articolo 14, perda per l'anno di riferimento  $t$  il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
  - nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 44, della RQDG, l'Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione;
  - l'articolo 38 della RQDG contiene disposizioni in materia di comunicazione dell'impresa distributrice all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti e, in particolare, prevede che:
    - l'Autorità, attraverso un sistema telematico, renda noti alle imprese distributrici i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell'anno di riferimento, determinati ai sensi del Titolo VIII della RQDG;

- ogni impresa distributrice abbia facoltà di richiedere all’Autorità una rettifica dei dati trasmessi non correttamente a causa di un errore materiale, nel periodo di tempo appositamente definito dall’Autorità e reso noto alle imprese distributrici;
- l’erogazione dei premi calcolati sulla base dei dati forniti, anche a seguito delle eventuali rettifiche di cui al precedente alinea, è condizionata alla necessaria conferma da parte delle imprese, attraverso il sistema telematico, del risultato di previsione dei premi pubblicato nel medesimo sistema (cfr. comma 38.19);
- le penalità vengono applicate anche in assenza di conferma da parte delle imprese di distribuzione dei valori pubblicati (cfr. comma 38.19);
- le imprese distributrici hanno trasmesso all’Autorità i dati relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell’articolo 38 della RQDG, relativamente all’anno 2023;
- nel mese di gennaio 2026 gli Uffici dell’Autorità, con il supporto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), hanno reso disponibili, mediante un sistema *on-line*, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per l’anno 2023 e gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell’importo previsto dei premi e delle penalità spettanti a ciascuna impresa distributrice, in applicazione delle formule contenute nella RQDG;
- nella determinazione dei valori di cui al precedente punto, gli uffici dell’Autorità hanno tenuto conto degli elementi che, ai sensi della regolazione in questione, comportano la riduzione o l’annullamento dei premi;
- rispetto alle informazioni rese disponibili, ogni impresa distributrice, entro il termine del 6 febbraio 2026, mediante il medesimo sistema *on-line*, ha potuto trasmettere eventuali osservazioni o, in assenza di osservazioni, dare riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l’anno 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 463/2020/R/gas, l’Autorità ha determinato, per il periodo 2020-2025, ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al Titolo VII della RQDG;
- con particolare riferimento alla determinazione dei livelli tendenziali per gli impianti interessati da operazioni di interconnessione e separazione, ai sensi dell’articolo 44 della RQDG, l’Autorità ha aggiornato con la deliberazione 90/2026/R/gas, i livelli tendenziali per l’anno 2023, nei casi di operazioni avvenute nell’anno 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 90/2026/R/gas, l’Autorità ha determinato:

- i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2023 per le imprese distributrici che hanno dato riscontro positivo per il medesimo anno;
- le penalità, per l'anno 2023, per le imprese che non hanno fornito entro i termini indicati alcun riscontro ai calcoli di premi e penalità per i recuperi di sicurezza per l'anno 2023 pubblicati dall'Autorità;
- ha rinviato invece a successivo provvedimento, in esito ai necessari approfondimenti istruttori, la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2023 con riferimento alle imprese distributrici che hanno rifiutato l'esito, segnalando esclusivamente errori materiali o fornendo osservazioni critiche in merito alla corretta interpretazione delle regole della RQDG o delle ispezioni.

**CONSIDERATO CHE:**

- con le comunicazioni delle risultanze istruttorie del 13 aprile 2026, i cui contenuti sono interamente condivisi dall'Autorità, e devono essere pertanto qui integralmente richiamate e confermate, con riferimento a ciascuna impresa interessata, gli uffici dell'Autorità hanno:
  - informato le società che avevano rettificato errori materiali riscontrati nei dati pubblicati nel mese di gennaio 2026 - e per le quali il ricalcolo conseguente a tali rettifiche è avvenuto dal 4 febbraio in poi - della messa a disposizione dei nuovi *report* aggiornati in esito a tali rettifiche;
  - replicato alle osservazioni critiche presentate da talune imprese in merito all'interpretazione di alcune previsioni della RQDG, confermando gli esiti delle prime risultanze nell'ambito dei supplementi di istruttoria; al riguardo, in particolare, in un caso è stato ribadito il subingresso del cessionario dell'impianto in materia di premialità; in un altro caso, invece, il supplemento dell'istruttoria ha consentito di accertare la sussistenza di sopravvenute circostanze imprevedibili e non imputabili all'impresa, che le hanno impedito il rispetto delle previsioni della RQDG;
- a seguito delle comunicazioni delle predette risultanze istruttorie del 13 aprile 2026, è pervenuta agli uffici dell'Autorità unicamente la comunicazione di RetiPiù S.r.l., con la quale quest'ultima, peraltro, ha espressamente condiviso i contenuti delle stesse.

**RITENUTO CHE:**

- sia, pertanto, necessario confermare le risultanze espresse dagli Uffici in esito all'istruttoria, per tutte le imprese che non hanno dato riscontro alle comunicazioni stesse o le hanno confermate;
- sia necessario determinare i premi e le penalità per l'anno 2023 secondo quanto indicato nelle *Tabella 1 e 2* allegate al presente provvedimento;
- sia opportuno prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali eroghi l'ammontare dei premi spettanti per l'anno 2023 di cui alla *Tabella 1* entro il termine

del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas

### **DELIBERA**

1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2023, come riportati nella Tabella 1 e 2 allegate al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 1, allegata al presente provvedimento, entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*